



CAMERA DI COMMERCIO
RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA

RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE
CAMERA DI COMMERCIO RIVIERE DI LIGURIA
IMPERIA LA SPEZIA SAVONA
2026-2031

INFORMAZIONI UTILI ALLA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA

Procedura e modalità di presentazione delle domande da parte delle organizzazioni imprenditoriali

Possono partecipare alla procedura le «organizzazioni imprenditoriali» dei territori provinciali di Imperia, La Spezia e Savona che risultano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- organizzazioni imprenditoriali costituite **a livello provinciale** - o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, o in mancanza a livello nazionale - aderenti ad organizzazioni nazionali **rappresentate nel CNEL**
- organizzazioni imprenditoriali **operanti nella circoscrizione da almeno 3 anni** prima della pubblicazione dell'avviso di rinnovo del Consiglio camerale (DM n. 156/2011 art. 2 c. 2).

Tali requisiti sono soggetti ad apposita dichiarazione da rendere secondo l'Allegato A del D.M. n. 156/2011.

Le organizzazioni imprenditoriali interessate devono far pervenire alla Camera di commercio la seguente documentazione:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo lo schema **dell'Allegato A al DM n. 156/2011** (in formato cartaceo), con **firma autografa** (ovvero la firma scritta a mano) in originale del legale rappresentante, allegando fotocopia semplice di un documento di identità del legale rappresentante;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo lo schema **dell'Allegato B al DM n. 156/2011** (su supporto digitale) **firmata digitalmente** dal legale rappresentante in duplice copia (in formato foglio elettronico – formato PDF/A) contenente gli **elenchi delle imprese associate** Si raccomanda di verificare per tempo la validità del certificato firma digitale.
- eventuale **dichiarazione di apparentamento** secondo lo schema **dell'Allegato E al DM n. 156/2011** (in formato cartaceo), con **firma autografa** (ovvero la firma scritta a mano) in originale dei legali rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali che concorrono congiuntamente all'assegnazione dei seggi, allegando fotocopie semplici dei documenti di identità degli stessi.

IN PARTICOLARE:

**Allegato A al D.M. n. 156/2011 – Informazioni sull'organizzazione imprenditoriale
(da presentarsi in forma cartacea)**

- 1) allegare **COPIA STATUTO** in corso di validità con l'indicazione della data di approvazione e le **informazioni documentate in merito alla natura e alle finalità di tutela e promozione** degli interessi degli associati;
- 2) **informazioni in merito ad ampiezza e diffusione delle strutture operative** (si intendono i dati relativi alla sede provinciale, agli sportelli, ai recapiti per i quali è necessario indicare indirizzo e numero di telefono, giorni definiti e orari di apertura, personale utilizzato per lo svolgimento dell'attività; allegare documentazione a supporto);
- 3) **informazioni in merito ai servizi resi ed attività svolta nella circoscrizione** (rassegna stampa, brochures, relazioni, sito internet, ecc; allegare documentazione a supporto);
- 4) **il numero imprese iscritte al 31 dicembre 2025** purché nell'ultimo biennio abbiano pagato almeno una quota annuale di adesione; tale quota non deve essere meramente simbolica, ma deve trattarsi di quota effettiva di adesione ed in linea con le quote riscosse dalle altre associazioni.
- 5) solo per le società in forma cooperativa, **il numero di soci delle società cooperative aderenti al 31 dicembre 2025**;
- 6) **il numero degli occupati nelle imprese al 31 dicembre 2025**, distinti per categoria con indicazione della fonte da cui sono stati tratti;
- 7) **l'attestazione** che l'organizzazione opera da almeno tre anni nel territorio della circoscrizione oppure che è rappresentata nel CNEL.

ULTERIORI INDICAZIONI SULL'ALLEGATO A

NUMERO DI IMPRESE

Numero delle imprese indica il numero complessivo delle imprese (sede legale), delle sedi secondarie e delle unità locali **operanti** nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio iscritte o annotate nel Registro delle imprese/REA operanti nel settore per cui l'organizzazione partecipa alla procedura. (art. 1 c. 1 lett. f D.M. n. 156/2011).

Le imprese devono essere iscritte all'organizzazione a norma dello statuto della stessa alla data del 31 dicembre 2025.

Nell'ultimo biennio devono aver pagato almeno una quota annuale di adesione. Tale quota non deve essere meramente simbolica, ma deve trattarsi di quota effettiva di adesione ed in linea con le quote riscosse dalle altre associazioni.

(art. 2 c. 2 lett. b D.M. n. 156/2011)

Possono essere dichiarate anche le imprese la cui procedura di liquidazione, fallimento o cancellazione non sia conclusa e registrata come tale nel Registro delle Imprese al 31/12/2025, mentre **non si possono utilizzare imprese prive di classificazione ATECO** per le quali non è possibile verificare la corrispondenza al settore e nemmeno imprese per le quali è stata disposta la cancellazione dal registro Imprese esattamente il 31/12/2025.

È necessario che le imprese risultino effettivamente iscritte alla data del 31/12/2025.

La quota pagata dai consorzi rende conteggiabili ai fini della rappresentanza associativa le singole aziende socie?

No. L'organizzazione imprenditoriale che abbia tra i propri aderenti un consorzio potrà indicarlo tra i propri iscritti e potrà dichiararlo nell'elenco di cui all'allegato B del D.M. n. 156 del 2011, mentre i singoli consorziati che fanno parte del consorzio potranno concorrere a determinare la maggiore rappresentatività della medesima organizzazione solo a condizione che tali soggetti abbiano aderito e pagato nell'ultimo biennio almeno una quota associativa all'organizzazione imprenditoriale che intende computarli fra i propri iscritti.

NUMERO SOCI COOPERATIVI E

Per il settore delle società in forma cooperativa deve essere indicato anche il numero dei soci delle cooperative aderenti alla data del 31 dicembre 2025 (a parità di indice di rappresentatività, l'autonoma rappresentanza è assicurata all'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci).

(art. 9 c. 5 D.M. n. 156/2011 – Circolare MISE 217427 del 16/11/2011)

NUMERO DI OCCUPATI

Per il numero di occupati si intende il numero complessivo degli occupati nelle imprese associate all'organizzazione.

(art. 1 c. 1 lett. g D.M. n. 156/2011)

Per occupati si intendono (e vanno indicati distintamente):

- titolari, soci e amministratori d'impresa prestatori d'opera
- familiari, coadiuvanti
- dipendenti

Tra i dipendenti sono **da ricomprendere** i lavoratori dipendenti anche se responsabili della gestione di imprese:

- dirigenti, quadri, impiegati, operai a tempo pieno, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori stagionali, lavoratori con contratto di formazione e lavoro, lavoratori con contratto a termine, lavoratori in Cassa integrazione, soci di cooperativa iscritti a libro paga, associati in partecipazione il cui apporto consiste in una prestazione lavorativa, studenti che contribuiscono formalmente al processo produttivi in cambio di una remunerazione e/o formazione.

Tra i dipendenti sono **da escludere**:

- soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), lavoratori interinali, soci e membri del Consiglio di amministrazione remunerati con fattura, volontari.

Le persone occupate vanno calcolate in termini di media annua, con riferimento all'anno 2025, pertanto: un singolo dipendente stagionale o con contratto part time non può essere indicato come unità di lavoro intera; per i dipendenti stagionali le frazioni di lavoro sono ricavate dividendo i giorni/mesi lavorativi prestati per il totale dei giorni/mesi nell'anno.

Le frazioni andranno sommate per individuare le unità di lavoro, approssimandosi il risultato all'unità più vicina.

La medesima procedura verrà utilizzata per i dipendenti part-time.

AVVERTENZA

Le organizzazioni di categoria possono utilizzare, ai fini del concorso all'assegnazione dei seggi, le imprese iscritte al Registro delle Imprese e le unità locali iscritte al REA facenti capo all'intera circoscrizione territoriale (provincia di Imperia, La Spezia e Savona), purché regolarmente aderenti alla medesima associazione. Le organizzazioni di categoria di una delle tre province interessate potranno, quindi, utilizzare le imprese con sede nell'altra provincia purché effettivamente tali imprese ed unità locali abbiano il requisito di soci, cioè purché lo statuto consenta l'adesione anche a tali imprese.

Si evidenzia che, al fine di evitare duplicazioni di imprese, due associazioni appartenenti alla medesima confederazione nazionale, ma organizzate a livello provinciale nella circoscrizione nei territori di Imperia, La Spezia e Savona, sia che intendano partecipare in concorrenza che apparentate, non potranno utilizzare entrambe la medesima impresa o le medesime unità locali iscritte ad ambedue le organizzazioni.

IN PARTICOLARE:
Allegato B al D.M. n. 156/2011 – ELENCO DELLE IMPRESE ASSOCIATE

L'allegato B deve contenere l'elenco delle imprese associate al 31 dicembre 2025 e deve essere presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà su supporto digitale **IN DUPLICE COPIA ENTRAMBE FIRMATE DIGITALMENTE** dal legale rappresentante (si raccomanda di verificare per tempo la validità del certificato firma digitale dei firmatari):

COPIA 1. contenente il file elenco di tutte le imprese associate in **formato foglio elettronico**.

COPIA 2. contenente copia di tale elenco in **formato PDF/A**.

Gli elenchi sui supporti digitali devono essere consegnati/trasmessi in una busta chiusa sigillata recante la dicitura "Allegato B", inserita all'interno della medesima busta contenente l'Allegato A.

È possibile consegnare gli elenchi anche previa crittografia dei file con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica resa nota tramite pubblicazione sul sito internet. Tutti i file contenuti nei supporti devono essere prima firmati digitalmente e poi crittografati. Non si consiglia di utilizzare tale procedura.

GLI ELENCHI DEVONO ESSERE REDATTI SECONDO QUANTO RIPORTATO NELLA "**PROCEDURA TECNICA A CURA DI INFOCAMERE**":

| n. progr. | CCIAA | Codice fiscale | denominazione e ragione sociale | Numero REA | Indirizzo | città | Codice ATECO |
|-----------|-------|----------------|---------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|
|-----------|-------|----------------|---------------------------------|------------|-----------|-------|--------------|

PER LA COMPILAZIONE DELL' ELENCO ALLEGATO B È OBBLIGATORIO UTILIZZARE I FORMATI SOTTO INDICATI PER OGNI SINGOLA COLONNA/CELLA (si consiglia di impostare il formato delle celle corretto prima di iniziare la compilazione):

1. Nella prima cella di ogni riga va posto il numero progressivo per ciascuna impresa o unità locale (1, 2, 3, ...).
Formato della prima colonna: numero.
2. Nella seconda cella di ogni riga va posta la sigla della provincia della Camera di commercio, cioè IM o SP o SV **Formato della seconda colonna: testo.**
3. Nella terza cella di ogni riga va posto il codice fiscale (è il dato identificativo principale) di ciascuna impresa o unità locale.
ATTENZIONE: il formato di questa colonna deve essere formato testo: se per errore il formato impostato fosse numerico, tutti i codici fiscali iniziati con la cifra "0", seppur digitati correttamente, perderebbero la cifra "0" iniziale e i campi riferiti all'impresa non potranno essere controllati.
4. Nella quarta cella di ogni riga va posta la denominazione e ragione sociale corretta dell'impresa o unità locale. **ATTENZIONE: il formato di questa colonna deve essere formato testo**, evitando di riportare caratteri interpretabili come delimitatori (in particolare il punto e virgola, cioè ";").
5. Nella quinta cella di ogni riga va posto il numero REA dell'impresa o unità locale (utile specialmente in questo secondo caso); se non è presente, immettere il valore "0".
Formato della quinta colonna: numero.
6. Nella sesta cella di ogni riga va posto l'indirizzo dell'impresa o unità locale.
Formato della sesta colonna: testo. (NON riportare delimitatore ";")
7. Nella settima cella di ogni riga va posto il Comune dell'impresa o unità locale.
Formato della settima colonna: testo.
8. Nell'ottava cella di ogni riga va posto il codice ATECO 2025 dell'impresa o unità locale; se l'impresa ha attività promiscua (più codici ATECO), porre un codice ATECO compatibile con il settore economico per cui si concorre.
Formato dell'ottava colonna: testo.

Quando l'elenco è stato compilato in ogni sua parte, si può procedere alla preparazione dei due file da presentare alla Camera di Commercio.

N.B. il numero delle imprese indicate nell'allegato A deve corrispondere a quello risultante dal relativo allegato B

PICCOLE IMPRESE

All'interno del Consiglio, nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata **una rappresentanza autonoma per le piccole imprese (Legge n. 580/1993 art. 10 c. 5)**. Si intendono **piccole imprese**

- per il settore dell'**industria**, le imprese che hanno **meno di 50 occupati**
- per il settore del **commercio** le imprese iscritte nella sezione speciale dei **piccoli imprenditori** del registro delle imprese
- per il settore dell'**agricoltura**, i **coltivatori diretti**, di cui all'articolo 2083 del Codice civile.

(D.M. n. 156/2011 art. 1 c. 1 lett. l).

Per la Camera di commercio Riviera di Liguria non sarà disponibile il seggio riservato alle piccole imprese del Settore Agricoltura, essendoci un solo seggio in Consiglio riservato a questo Settore.

Nel caso in cui l'organizzazione imprenditoriale intenda partecipare - nei soli settori **INDUSTRIA, COMMERCIO E AGRICOLTURA**- alla ripartizione dei seggi riservati alle piccole imprese, dovrà presentare:

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all' "**ALLEGATO A - CON PICCOLE IMPRESE**", fornendo le relative notizie e dati distinguendo tra piccole imprese e altre imprese associate (indicando il dato complessivo delle imprese associate e quello relativo alle sole piccole imprese);
- l'elenco di tutte le imprese associate comprese le piccole imprese redatto secondo lo schema "**ALLEGATO B**" ed un ulteriore elenco riportante le sole piccole imprese utilizzando il modello "**ALLEGATO B – PICCOLE IMPRESE**" (in totale quindi **due elenchi**, uno complessivo e uno per le piccole imprese). Entrambi gli elenchi andranno redatti secondo le modalità di cui sopra ed inseriti su due distinti supporti digitale nel formato foglio elettronico e nel formato PDF/A.

Partecipazione per più settori

Organizzazione che partecipa all'assegnazione dei seggi in un solo settore

L'organizzazione deve segnalare esclusivamente le imprese che operano in quel determinato settore economico, identificate sulla base di uno dei codici ATECO 2025 iscritti nel Registro imprese (non necessariamente il codice principale).

Organizzazione che partecipa all'assegnazione dei seggi in più settori

In tali casi l'organizzazione deve fornire notizie e dati relativi al numero di imprese e al numero degli occupati in modo distinto per ciascun settore (D.M. n. 156/2011 art. 2, c.5) (**Plichi separati, tanti plichi quanti sono i settori a cui si vuole partecipare**).

In ogni caso **l'impresa associata va conteggiata in un unico settore: non è possibile utilizzare la stessa impresa che svolge attività promiscua in due settori diversi (divieto di duplicazioni)** (D.M. n. 156/2011 art. 2, c.5).

Deve presentare la **modulistica** (Allegato A, Allegato B) **distintamente** per ogni settore di interesse (Circolare MISE 217427 del 16/11/2011) (plichi separati).

Duplicazioni di Imprese

Imprese che svolgono più attività

Divieto di duplicazione all'interno della medesima organizzazione. L'impresa associata va conteggiata in un unico settore anche se svolge attività promiscua (è possibile tuttavia scegliere in quale settore di attività ai fini del conteggio).

(DM n. 156/2011 art. 2, c.5 – Circolare MISE n. 67049 del 16/3/2012).

Imprese iscritte a più associazioni

Duplicazione ammessa. Vengono considerate tutte le imprese validamente dichiarate dalle singole organizzazioni, anche se questo comporta conteggiare più volte l'impresa regolarmente iscritta a più di una organizzazione (pluralismo associativo) **(Circolare MISE 217427 del 16/11/2011)**. La predetta disposizione consente, quindi, a due associazioni diverse di fare riferimento a una medesima impresa ai fini della rappresentatività, purché si tratti di:

- **impresa regolarmente iscritta ad entrambe**
- **che abbia pagato distintamente ad entrambe la quota associativa almeno una volta nell'ultimo biennio.**

In tal caso, esse sono rappresentate da ciascuna delle Organizzazioni alle quali sono iscritte, considerandole con un peso proporzionalmente ridotto ai fini della rappresentatività delle Organizzazioni stesse – art. 12, comma 3, Legge n. 580/1993 e s.m.i.

Imprese iscritte a più associazioni apparentate

Duplicazione ammessa come nel caso precedente.

Tuttavia, **non** possono essere considerati apparentamenti validi quelli riconducibili a **diversi livelli organizzativi della medesima struttura**: un'impresa che risulti iscritta sia all'organizzazione imprenditoriale che ad una ulteriore organizzazione emanazione della prima (costituita ad esempio da una sua struttura territoriale o settoriale) dovrà essere conteggiata una sola volta **(Circolare MISE n. 217427 del 16/11/2011)**.

ARTIGIANATO E COOPERAZIONE

Settore Artigianato

Le imprese artigiane svolgenti esclusivamente attività nei settori

- Credito (settori ATECO L64, L66,1)
- Assicurazioni (settori ATECO L65, L66.2, L66.3)
- Servizi alle imprese (settori ATECO J, M, N, O)
- Trasporti e Spedizioni (settore ATECO H)
- Turismo (settore ATECO I)

non possono essere indicate ai fini dell'assegnazione dei seggi per il settore dell'artigianato. (DM n. 155/2011 art. 4 c. 1 – Circolare MISE n. 67049 del 16/3/2012).

Settore Cooperazione

Le società cooperative svolgenti esclusivamente attività nei settori sopra indicati **non possono essere utilizzate ai fini dell'assegnazione del seggio fissato per il settore della cooperazione (DM n. 155/2011 art. 4 c. 1).**

**Procedura e modalità di presentazione delle domande
da parte delle organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori
(Allegati C e D al D.M. n. 156/2011)**

Anche le **organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori** operanti nella circoscrizione della Camera di commercio da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'Avviso, fanno pervenire, ai fini dell'assegnazione degli ulteriori due seggi di cui al comma 6 dell'art. 10 della Legge n. 580/1993, sotto forma di dichiarazione sostitutiva, a pena di esclusione dal procedimento le seguenti informazioni:

- **Rappresentatività, ampiezza e diffusione delle strutture operative, servizi resi, attività svolta** secondo lo schema di cui **all'Allegato C al DM n. 156/2011** (allegare documentazione a supporto), in formato cartaceo, con **firma autografa** (ovvero la firma scritta a mano) in originale del legale rappresentante, allegando fotocopia semplice di **un documento di identità del legale rappresentante**;
- **Elenco iscritti al 31/12/2025** (esclusi i pensionati nel caso di organizzazioni sindacali) redatto secondo lo schema di cui **all'Allegato D al DM n. 156/2011** e presentato su apposito supporto digitale in formato pdf/A **firmato digitalmente** dal legale rappresentante (da depositare esclusivamente su supporto digitale). Si raccomanda di verificare per tempo la validità del certificato firma digitale.
- **Eventuale dichiarazione di apparentamento di cui all'Allegato E al DM n. 156/2011**, (in formato cartaceo), con **firma autografa** (ovvero la firma scritta a mano) in originale dei legali rappresentanti delle organizzazioni/associazioni che concorrono congiuntamente all'assegnazione dei seggi, allegando fotocopie semplici dei documenti di identità degli stessi.

L'elenco presentato su apposito supporto digitale deve essere consegnato/trasmesso in una busta chiusa sigillata recante la dicitura "Allegato D", inserita all'interno della medesima busta contenente l'Allegato C.

È possibile consegnare il predetto elenco anche previa crittografia del file con tecnica asimmetrica utilizzando una chiave pubblica resa nota tramite pubblicazione sul sito internet. Il file contenuto nel supporto digitale deve essere prima firmato digitalmente e poi crittografato. Non si consiglia di utilizzare tale procedura.

Sulla CARICA DI LEGALE RAPPRESENTANTE è necessario allegare idonea documentazione attestante la carica di legale rappresentante dell'organizzazione/associazione (**verbale di nomina con indicazione della scadenza**).